


REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA**

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 12 Novembre 2007 N. 35**

Riduzione del numero di componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)).

pag. 398

LEGGE REGIONALE 12 Novembre 2007 N. 36

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007). pag. 399

Avviso di presentazione di richiesta di referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 recante "norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini immigrati". pag. 401

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2007 N. 35

Riduzione del numero di componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)).

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)) le parole "sei" e "sette" sono sostituite rispettivamente dalle parole "quattro" e "cinque".
2. Al comma 5 dell'articolo 3 le parole da "Alle elezioni" fino a "limitato" sono soppresse.
3. Al comma 6 dell'articolo 3 la parola "quattro" è sostituita dalla parola "tre".

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 18)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 5/2001 è sostituito dai seguenti:
 - "1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia decisionale e operativa. Al fine dell'effettuazione delle spese deliberate, il Comitato trasmette, attraverso il dirigente della struttura funzionalmente dipendente, le conseguenti richieste ai competenti uffici del Consiglio regionale affinché provvedano, con le ordinarie procedure. Le conseguenti funzioni amministrativo-contabili sono esercitate dalle competenti strutture del Consiglio regionale.
 - 1bis. Il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato, o un suo delegato, può altresì assumere, su proposta del Comitato medesimo e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme del regolamento di contabilità del Consiglio regionale.
 - 1ter. Le spese di cui al comma 1 sono imputate ad apposito capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale relativo all'esecuzione del programma annuale di attività del Comitato."
2. Il comma 2 dell'articolo 18 è soppresso.

Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 35 DEL 12 NOVEMBRE 2007

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri G. Ronzitti, R. Monteleone, F. Orsi, P. Muratore e F. Rocca in data 18 ottobre 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 305;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;*
- c) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 24 ottobre 2007;*
- d) *è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 novembre 2007;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 15 novembre 2007.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 è pubblicata nel B.U. 31 gennaio 2001 n. 2.*

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2007 N. 36

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 2)

1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) la parola “comando” è sostituita dalle parole “assegnazione provvisoria”.
2. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 14/2007 è abrogato.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 5)

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 14/2007 le parole “o che abbiano prestato la propria attività lavorativa presso tali aziende con altre forme di lavoro flessibile o convenzioni” sono soppresse.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 14/2007 prima delle parole “E' corrisposta” sono inserite le paro-

le "In attuazione degli accordi raggiunti in sede di contrattazione integrativa decentrata".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 12 NOVEMBRE 2007

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 74 in data 1° giugno 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 giugno 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 277;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 10 ottobre 2007;*
- d) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 6 novembre 2007;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 29 novembre 2007.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Cons. G. Paladini)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con questo sintetico articolato, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria ha inteso ottemperare alle considerazioni espresse, per le vie brevi, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su alcune disposizioni della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14, recante il "Collegato alla Legge Finanziaria 2007".

In particolare, le modifiche apportate alla suddetta legge regionale riguardano:

- *all'articolo 2 (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato), la sostituzione, ai commi 1, 2 e 3, del termine "comando" con le parole "assegnazione provvisoria" e l'abrogazione del comma 4, al fine di aderire compiutamente alla lettera e allo spirito dei principi delineati per tale istituto dalla normativa emanata a livello nazionale;*
- *all'articolo 5 (Stabilizzazione dei rapporti di lavoro del personale delle Aziende e degli Enti sanitari) la soppressione delle parole "o che abbiano prestato la propria attività lavorativa presso tali Aziende con altre forme di lavoro flessibile o convenzioni", con la finalità precipua di precisare l'ambito applicativo della disposizione evitando un ampliamento dei destinatari della riserva;*

- *all'articolo 6 (Disposizioni sul personale regionale) l'inserimento, in principio del comma 1, della locuzione "In attuazione degli accordi raggiunti in sede di contrattazione integrativa decentrata", al fine di precisare il recepimento normativo, a valenza squisitamente politica, degli accordi integrativi stipulati in sede di contrattazione decentrata.*

In sede di I Commissione, competente per l'esame di merito, il disegno di legge è stato suffragato ad ampia maggioranza di voti e si auspica che anche l'Assemblea Legislativa voglia pronunciarsi favorevolmente, consentendo la realizzazione delle iniziative atte a recepire le osservazioni del Governo centrale.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007 n. 8.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento e Gestione Risorse Umane.

AVVISO DI PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2007 N. 7, RECANTE "NORME PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

avvisa

che in data 8 novembre 2007 è stata presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Regione Liguria, da dieci cittadini residenti in Liguria ed iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione stessa, istanza per promuovere, attraverso la raccolta delle firme di almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali dei comuni della Regione Liguria, referendum abrogativo con il seguente quesito:

"Volete voi l'abrogazione totale in tutto il suo articolato della legge regionale 20 febbraio 2007 n.7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)".

La legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 28 febbraio 2007, n. 5, parte I, pag. 101 e seguenti.

Genova, 9 novembre 2007

Giacomo Ronzitti